



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2598 di data 5 novembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla riqualificazione ed ampliamento della struttura adibita ad attività ristorativa denominata "SNOW BAR", situata presso la stazione di partenza dell'impianto funiviario denominato C071g "Copai – Malga Panciana", in località Marilleva 1400, in Comune di Mezzana.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - Alessia RUGGERI | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 29 ottobre 2018, con la società Funivie Folgarida Marilleva, con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione per un intervento di riqualificazione ed ampliamento della struttura adibita ad attività ristorativa denominata "SNOW BAR", situata presso la stazione di partenza dell'impianto funiviario "Copai – Malga Panciana", in località Marilleva 1400, in Comune di Mezzana.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. arch. Oliviero Pangrazzi, datati ottobre 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la riqualificazione ed ampliamento della struttura adibita ad attività ristorativa lasciando inalterato il volume ad est, rivestito in lamiera con funzione di stazione di arrivo e partenza delle telecabine. Al piano seminterrato vengono realizzati due appartamenti di cui uno per il gestore ed uno a disposizione del personale di servizio, oltre ad un deposito ed alcuni servizi igienici per il personale di cucina. A piano terra è previsto un ampliamento di volume di circa 305 mc sui lati ovest e nord dell'attuale locale bar, nel quale sarà realizzato anche un blocco servizi per i clienti del bar. Al primo piano è prevista la realizzazione di un nuovo volume di circa 1475 mc da adibire a bar e terrazza solarium. La struttura al piano primo, viene realizzata completamente in legno. La struttura della copertura, a due falde, con pendenze diverse, è interamente in legno lamellare a vista, con finitura esterna in lamiera zincata color grigio chiaro. Il numero dei posti a seder, è di 199 unità oltre alle 158 disponibili sulle terrazze esterne per un totale complessivo di 357 unità.

Accertato che è stata presentata la documentazione per definire i posti a sedere ritenuti congrui per l'area sciabile e per determinare l'adeguatezza del rapporto tra i posti a sedere esistenti e quelli prospettati con il progetto in questione, come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010.

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*); ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva, con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, all'intervento di riqualificazione ed ampliamento della struttura adibita ad attività ristorativa denominata "SNOW BAR", contigua alla stazione di partenza dell'impianto funiviario "Copai – Malga Panciana", in località Marilleva 1400, in Comune di Mezzana, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci la seguente documentazione:
 - una relazione antincendio relativa alla struttura oggetto degli interventi che deve essere conforme alle disposizioni contenute nel capitolo 8 intitolato "Prevenzione incendi", del R.D. 337-08.09 del 16 novembre 2012;
 - un'attestazione di presa visione del progetto resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario limitrofo alla struttura coinvolta dai lavori in questione, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica;
3. di disporre che la presente autorizzazione, per quanto di competenza del Servizio impianti a fune e piste da sci, vale come deroga al rispetto della distanza minima dagli organi della linea funiviaria, riferita all'ingombro massimo laterale del veicolo sbandato, prevista dal D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AN/GM/SD/fr